



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto**

Deliberazione 76/2018

**APPROVAZIONE E NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
DELLA RICHIESTA DEL SOTTOSETTORE PRODCOM 25.50.11.34
AI FINI DELL'INCLUSIONE NELLA LISTA DEI SETTORI E
SOTTOSETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI DELOCALIZZAZIONE
PER IL PERIODO 2021-2030, AI SENSI DELL'ART. 10TER
PARAGRAFO 3 COMMA 5 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/410**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e smi recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”* (di seguito D. Lgs. 30/2013)” ed in particolare, l'articolo 27 comma 1, recante *“Misure a favore dei settori o sottosectori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”*;

VISTO il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito, Comitato);

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016 recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE disciplinando il sistema di scambio delle quote per il periodo 2021-2030 e, in particolare, l'articolo 10 ter *“Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”* paragrafo 3 comma 5 della direttiva (UE) 2018/410 per il quale: *“In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosectore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione, con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcop), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce*

che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcum), superando la soglia di cui al paragrafo 1"

VISTA la "Commission Notice - Preliminary Carbon Leakage List, 2021-2030 (2018/C 162/01)" pubblicata sull' Official Journal of the European Union e contenente la "Table 5 - Criterion D — Listed in the 2015-2020 carbon leakage list at disaggregated level (PRODCOM 6 or 8 level)" nella quale risulta incluso il sotto-settore prodcom n. 25501134 - *Open die forged ferrous parts for transmission shafts, camshafts, crankshafts and cranks etc.* (trad. *parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi); lavori della voce SA 7326; parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (fucinatura libera di acciaio)*).

VISTE le linee guida predisposte dalla Commissione Europea "*Framework for disaggregated assessments*" pubblicate sul sito della Commissione in data 8 maggio u.s. e contenenti le modalità per la presentazione della richiesta di inclusione;

VISTA la richiesta presentata dal settore a questo Comitato in data 21 giugno 2018 CLE.ETS Prot.0007873 del 22-06-2018 con la quale si richiede l'inclusione del sottosettore codice PRODCOM 25.50.11.34 nella lista dei settori carbon leakage valida dal 2021 al 2030;

VISTO lo studio di PricewaterhouseCoopers (PwC) "*Report - Disaggregated Carbon Leakage Assessment for the Open – die Steel Forging Industry*", realizzato per la Federazione Europea delle industrie siderurgiche (EUROFER) e presentato da FEDERACCIAI in allegato alla lettera di cui sopra;

CONSIDERATA la valutazione positiva su tale studio espressa dalla Segreteria tecnica con la relazione di cui allegato 1 della presente delibera;

CONSIDERATO di accogliere tale richiesta e inoltrarla alla Commissione dopo aver valutato che essa risponde ai criteri previsti dalla Direttiva (UE) 2018/410;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 22 giugno 2018

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione della richiesta di inclusione nella lista c.d. "carbon leakage" 2021-2030 del sottosettore Prodcum 25.50.11.34)

1. E' approvata la richiesta di inclusione nella lista c.d. "carbon leakage" 2021-2030 del sottosettore codice PRODCOM 25.50.11.34 di produzione "parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi); lavori

della voce SA 7326; parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (fucinatura libera di acciaio)".

2. L'applicazione della deroga prevista dal comma 5, paragrafo 3, articolo 10ter della direttiva (UE) 2018/410 appare giustificata dai dati del sottosettore PRODCOM 25.50.11.34 interessato, i quali risultano debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni.


Articolo 2

(Notifica alla Commissione europea)

3. Si conferisce mandato al Presidente, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, di formalizzare la richiesta nei confronti della Commissione Europea ai sensi del comma 3, paragrafo 5 dell'articolo 10 ter "*Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio*" della direttiva (UE) 2018/410 attraverso le formali vie della Rappresentanza presso la UE e a seguire il relativo processo istruttorio presso la Commissione Europea.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



ALLEGATO 1

Relazione di valutazione della richiesta del sottosettore Prodcom 25.50.11.34 ai fini dell'inclusione nella lista dei settori e sottosectori esposti a rischio di delocalizzazione per il periodo 2021-2030 da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 10 ter paragrafo 3 comma 5 della direttiva (UE) 2018/410

In data 21 giugno 2018 la Federazione Italiana Imprese Siderurgiche (Federacciai) ha presentato al Comitato la richiesta di inclusione del Prodcom 25.50.11.34 relativo a “parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi); lavori della voce SA 7326; parti di macchine, apparecchi, strumenti e veicoli dei capitoli 84, 85, 86, 87, 88 e 90 del SA (fucinatura libera di acciaio)” nella lista dei settori e sottosectori esposti al rischio di delocalizzazione per la quarta fase del sistema EU ETS 2021-2030.

Tale possibilità è prevista dall'art. 10 ter comma 3 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/410 che prevede che *“In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione (*), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcom), superando la soglia di cui al paragrafo 1”*

In data 8 maggio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la *“Commission Notice - Preliminary Carbon Leakage List, 2021-2030 (2018/C 162/01)”* contenente la *“Table 5 - Criterion D — Listed in the 2015-2020 carbon leakage list at disaggregated level (PRODCOM 6 or 8 level)”* nella quale risulta incluso il sotto-settore prodcom n. 25.50.11.34.

Nello stesso giorno la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito le linee guida *“Framework for disaggregated assessments”* contenenti le modalità per la presentazione della richiesta di inclusione.

Nelle suddette linee guida si dettano anche le verifiche che all'Autorità nazionale competente per la valutazione delle richieste di inclusione deve compiere al fine di accogliere la richiesta e inoltrarla alla Commissione per la successiva valutazione finale.

Con riferimento a suddette verifiche si rileva quanto segue.

Task 1

Il sottosettore, secondo quanto riportato nella “*EU ETS phase 4 Preliminary Carbon Leakage List - Carbon Leakage Indicator underlying data*” pubblicata dalla Commissione Europea a supporto della “*Commission Notice - Preliminary Carbon Leakage List, 2021-2030 (2018/C 162/01)*” presenta un Carbon Leakage Indicator inferiore a 0,15

Il sottosettore rientra invece nella tabella 5 della suddetta *Commission Notice* poiché presente nella lista Carbon leakage valida dal 2015 al 2020 a livello disaggregato.

Il sottosettore è quindi eleggibile di presentare richiesta attraverso la cosiddetta ROUTE D, c.d. *Member State route*.

Task 2

Con riferimento al task 2 si rappresenta quanto segue:

- A. La richiesta è corredata dai dati degli ultimi cinque anni disponibili (Route D).
- B. La richiesta contiene i dati richiesti dall'Indicatore Carbon Leakage (ICL) ad eccezione del dato relativo alle importazioni. Si dimostra, tuttavia, che l'assenza di tale dato determina una sottostima dell'indicatore, e che qualora tale dato fosse disponibile l'indicatore sarebbe quindi più elevato.
- C. Il sottosettore utilizza il metodo di default attraverso il ricorso ad ulteriori assunzioni semplificative unicamente a scopo illustrativo. La ragione è l'indisponibilità di alcuni dei dati necessari per tale approccio di default. In particolare non sono disponibili i dati relativi alle importazioni ed esportazioni per la determinazione della c.d. *trade intensity*. Tali dati non sono, in alcuni casi, disponibili neanche a livello di NACE a 4 cifre.
Inoltre il ricorso alla metodologia di default risulterebbe scarsamente significativo per il sottosettore nel momento in cui i dati relativi alla *trade intensity* e alla *indirect emission intensity* sarebbero di fatto quelli del NACE a 4 cifre 25.50. Infatti l'effetto di riproporzionare i dati disponibili a livello di NACE a 4 cifre sulla base del valore della produzione del singolo Prodcom sul valore della produzione dell'intero NACE a 4 cifre sarebbe solo quello di riprodurre il calcolo dell'indicatore carbon leakage a livello di NACE a 4 cifre (si tratterebbe infatti di frazioni tra numeri che vengono riproporzionati allo stesso modo sia al numeratore che al denominatore).
Il solo dato relativo alla *direct emission intensity* sarebbe calcolato per il sottosettore in questione per la sola parte delle emissioni dirette, lasciando al denominatore un GVA comunque non disponibile a livello di Prodcom a 8 cifre e ottenuto riproporzionando il valore del settore NACE a 4 cifre sulla base dei valori delle produzioni del singolo Prodcom.
Tuttavia, nonostante queste assunzioni, l'indicatore così ottenuto sarebbe comunque superiore a 0,2.

Il sottosettore propone invece un approccio alternativo di tipo “bottom up” basato sulla raccolta dati a livello di singolo impianto attraverso questionari predisposti ad hoc. Questo approccio ha consentito al settore di ottenere l’inclusione nella lista anche nella fase precedente 2015-2020.

D. Per quanto riguarda i criteri relative alla qualità del dato si rappresenta che il dato calcolato con la metodologia “bottom up” è ottenuto con una buona copertura degli impianti segnalati dalla Commissione a livello di NACE a 4 cifre 25.50, nella cosiddetta “matching table” sotto riportata.

| COUNTRY_ | INSTALLATION_ID | LAST_NAM | INSTALLATI | VERIFIED_E | VERIFIED_E | VERIFIED_E | |
|----------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| CODE | ENTIFIER | E | ON_NAME | MISSIONS_ | MISSIONS_ | MISSIONS_ | |
| | | | NACE Rev2 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| AT | 205701 | Böhler Schmi | Boehler Schn | 25.50 | 14.647 | 15.074 | 15.523 |
| CZ | 376 | ZEVETA Bojk | Zeveta Bojko | 25.50 | | | |
| DE | 202686 | Saarschmied | Schmiede 2 | 25.50 | 81.053 | 60.264 | 105.448 |
| DE | 203410 | Schmiedewer | Schmiede | 25.50 | 49.709 | 47.588 | 44.287 |
| DE | 205385 | Hammerwerk | Hammerwerk | 25.50 | 23.861 | 21.722 | 20.746 |
| DE | 202616 | Saarschmied | Schmiede 1 | 25.50 | 25.408 | 38.901 | 15.914 |
| DE | 202695 | BGH Edelsta | Schmiedebet | 25.50 | 15.003 | 15.856 | 14.555 |
| DE | 203443 | Schmiedewer | Ringwalzwerk | 25.50 | 7.682 | 8.873 | 8.550 |
| DE | 202382 | Aktien-Gesell | DH-Weitener | 25.50 | 5.960 | 8.633 | 6.781 |
| DE | 205546 | Karl Diederich | Feuerungsanl | 25.50 | 7.142 | | |
| ES | 207505 | Euskal Forgir | Euskal Forgir | 25.50 | | | 9.141 |
| FR | 205829 | AUBERT & D | Aubert & Duv | 25.50 | 19.803 | 24.864 | 24.684 |
| FR | 206374 | AREVA NP | AREVA NP- I | 25.50 | 15.700 | 18.871 | 15.141 |
| FR | 205830 | Société Interr | Société Interr | 25.50 | 14.348 | 14.097 | 13.637 |
| FR | 207462 | CEREC SAS | CEREC SAS | 25.50 | 4.691 | 4.768 | 4.037 |
| FR | 205831 | Airforge | Airforge | 25.50 | 4.280 | 0 | |
| GB | 205267 | Wyman Gord | Wyman Gord | 25.50 | 14.172 | 11.469 | 8.861 |
| IT | 202105 | Fomas S.p.A | Fomas S.p.A | 25.50 | 37.555 | 40.418 | 39.884 |
| IT | 202117 | Forgital Italy | Forgital Italy | 25.50 | 41.639 | 41.505 | 39.506 |
| IT | 201873 | FORGIATUR | FORGIATUR | 25.50 | 30.151 | 32.542 | 34.844 |
| IT | 202046 | FORGIATUR | Forgiatura A. | 25.50 | 23.660 | 21.532 | 24.093 |
| IT | 205585 | Siderforgeros | Siderforgeros | 25.50 | 19.042 | 21.296 | 22.772 |
| IT | 203813 | Ringmill spa | RINGMILL S. | 25.50 | 19.102 | 21.392 | 20.159 |
| IT | 203948 | ASFO S.p.A. | ASFO S.p.A. | 25.50 | 11.116 | 12.818 | 15.870 |
| IT | 202234 | Franchini Acc | Franchini Acc | 25.50 | 16.118 | 15.458 | 15.219 |
| IT | 202302 | Lucchini Man | Forgiatura M | 25.50 | 13.209 | 14.435 | 11.842 |
| IT | 204155 | Ofar Spa | Ofar Spa | 25.50 | 13.517 | 13.612 | 11.633 |
| IT | 203647 | Foc Ciscato | FOC CISCAT | 25.50 | 13.265 | 11.891 | 11.302 |
| IT | 205481 | FOMECA S.P. | Fomec S.p.A | 25.50 | 6.951 | 9.747 | 11.012 |
| IT | 205825 | FORGIA DI B | FORGIADIBC | 25.50 | 2.559 | 8.934 | 10.822 |
| IT | 202296 | Forge Monch | Forge Monch | 25.50 | 7.894 | 8.102 | 9.989 |
| IT | 205587 | Forges SpA | Forges | 25.50 | 10.871 | 9.574 | 7.791 |
| IT | 206271 | Ofar Spa | Conto ETS C. | 25.50 | | 7.376 | 6.860 |

In particolare partendo dai 33 impianti in essa riportati sono stati considerati solo gli impianti che producono effettivamente il prodcom specifico. Questo ha portato all’esclusione di cinque impianti. Altri due impianti sono stati esclusi poiché non soggetti alla direttiva ETS.

L'analisi è pertanto condotta sui soli impianti ETS, e la ragione risiede nel fatto che per gli impianti non soggetti alla direttiva ETS non sono disponibili i dati emissivi verificati, né vi è interesse da parte dei gestori di fornire tali dati verificati.

Sono quindi stati raccolti 21 questionari dai residui 26 impianti, di cui solo 20 utilizzabili.

Questo risultato ha consentito di ottenere una rappresentatività delle emissioni dirette verificate rispetto agli impianti in ETS di più dell'85%.

Per quanto riguarda la rappresentatività del turnover si rileva invece un valore della rappresentatività pari al 33%. Tuttavia va sottolineato che il predetto rapporto è stato ottenuto riproporzionando il fatturato a livello di NACE a 4 cifre sul valore della produzione del singolo Prodcod e che tale valore include necessariamente anche gli impianti non inclusi in ETS, risultando in una sottostima della rappresentatività del campione di riferimento (la popolazione ETS).

Non sono invece riportate informazioni sulla rappresentatività dei consumi elettrici che tuttavia sono stati comunicati alla Commissione solo da alcuni Stati Membri (per quanto è dato conoscere 18 su 31, pertanto sembrerebbe difficile raggiungere la copertura richiesta).

Tutti i dati sembrano comunque essere caratterizzati da un buon grado di robustezza e consistenza e i calcoli effettuati sono tracciabili e replicabili. Sono stati infatti forniti i dati anche a livello di singolo impianto.

- E. Tutti i dati forniti sono stati verificati da verificatore indipendente di terza parte e sono stati oggetto di auditing da parte di certificatore accreditato. E' stata fornita a riguardo una lettera dell'ente di verifica e certificazione che attesta quanto detto sopra. Sono inoltre state condotte delle visite in sito per valutare in loco l'attendibilità del dato fornito.

Il risultato dell'analisi condotta evidenzia che il sottosectore Prodcod 25.50.11.34 è caratterizzato da un indicatore carbon leakage notevolmente superiore a 0,2. L'indicatore così ottenuto è pari a quasi tre volte la soglia prevista dalla direttiva. Inoltre questo risultato è valido per ogni anno del periodo preso a riferimento e non solo in media per il quinquennio 2011-2015.